

Compass

Un paese, una questione tecnica. Ogni numero analizza un mercato di destinazione delle imprese italiane e approfondisce una sola questione del commercio internazionale.

TEMA DEL NUMERO *La domiciliazione bancaria delle importazioni e la forma di pagamento in Algeria*

ALGERIA

Per l'export italiano l'Algeria presenta una posizione valutaria più solida rispetto ad altri mercati dell'area: le riserve, pur in marcata diminuzione, mantengono una copertura ancora significativa delle importazioni e il debito estero è molto contenuto. Permane tuttavia un rischio politico, di convertibilità e di trasferimento significativo, che si manifesta soprattutto attraverso il controllo dei cambi e la corretta esecuzione delle pratiche amministrative. L'attrito sta **prima — prima ancora che la merce si muova**. In linea generale, le importazioni soggette alla disciplina valutaria devono essere **domiciliate** presso una banca algerina autorizzata e, per le importazioni di beni interessate dalla nota della Banque d'Algérie del 14 maggio 2026, la domiciliazione va aperta **prima della spedizione**. Per le operazioni rientranti nell'ambito della Nota n°01/DGC/2026, una domiciliazione successiva alla spedizione rende in linea di principio irregolare la sequenza ai fini valutari, salvi i casi eccezionali debitamente giustificati e autorizzati. Qui la forma di pagamento si decide a monte, nella pratica valutaria — non allo sportello.

A • SCHEDA PAESE

Algeria 2026

Un'economia degli idrocarburi: PIL ~317 mld \$, oltre il 90 % dell'export da petrolio e gas, riserve ampie ma in calo, nessun rating sovrano sollecitato e ~13 mld € di interscambio con l'Italia.

B • LA DOMANDA DEL NUMERO

La domiciliazione prima della spedizione

La pratica valutaria, la regola pre-spedizione del 14 maggio 2026, CREDOC contro REMDOC e cinque architetture di pagamento.

C • IL CASO DEL NUMERO

Risposta N. 04 + nuovo caso

La soluzione della redazione sul credito per accettazione (Artt. 7-8-12 UCP 600); nuovo caso sulla dichiarazione d'importazione domiciliata (Artt. 14 e 20 • ISBP 821).

01 Copertina

03 Scheda Paese • quadro macro

05 Scheda Paese • sistema bancario

07 La domanda del numero • la domiciliazione

09 La domanda • le architetture di pagamento

11 Il nuovo caso • la dichiarazione domiciliata

13 Fonti & colophon

02 Editoriale

04 Scheda Paese • rischio, rating, valuta

06 Scheda Paese • interscambio Italia-Algeria

08 La domanda • il criterio della data

10 Il caso • risposta, Artt. 7-8-12 (redazione)

12 studiodelsorbo • servizi

Quando il rischio non è il pagamento, ma la pratica che lo precede

DI DOMENICO DEL SORBO — STUDIODELSORBO

Nei primi quattro numeri la domanda dell'esportatore si è spostata di volta in volta. In Albania, in Azerbaigian e soprattutto in Libia era il rischio di trasferimento, la disponibilità di valuta forte, la conferma. In Turchia è diventata una questione fiscale: la forma di pagamento come scelta imposta dal KKDF. L'Algeria sposta di nuovo il problema, e questa volta lo sposta **più indietro nella sequenza**.

Sulla carta l'Algeria rassicura: una posizione esterna sostenuta da riserve ancora consistenti — circa dieci mesi di importazioni a metà 2025 (COFACE) — e da un debito estero molto contenuto. Eppure importare in Algeria è, sul piano amministrativo, uno degli esercizi più onerosi del Mediterraneo. In linea generale, le importazioni di beni e servizi soggette alla regolamentazione valutaria devono essere **domiciliate** presso una banca algerina intermediaria autorizzata — la pratica valutaria che apre l'operazione, consente il trasferimento all'estero e regge lo sdoganamento. Per le importazioni di beni interessate dalla [nota della Banque d'Algérie n°01/DGC/2026 del 14 maggio 2026](#), la domiciliazione deve essere aperta **prima della spedizione da parte del fornitore estero**, fatti salvi i casi eccezionali debitamente giustificati e autorizzati dalla regolamentazione applicabile.

In Algeria, dunque, la prima domanda dell'esportatore non è «verrò pagato?» ma «la pratica è in ordine, e nella giusta sequenza?» — perché una domiciliazione tardiva impedisce, in linea di principio, la regolare esecuzione del trasferimento, qualunque sia lo strumento, salvi i casi eccezionali autorizzati. La sezione B ricostruisce la regola, il suo arco storico dal regime CREDOC-only del 2009 al lento pivot verso l'incasso documentario, e le cinque architetture che ne discendono.

Sul fronte seriale, il caso del N. 04 — il credito utilizzabile per *accettazione*, il *kabul kredili* turco, con la banca designata italiana che rifiuta di accettare — non ha ricevuto soluzioni entro il termine. Rispondiamo quindi come redazione: l'analisi è a pagina 10 e ruota attorno a un'unica distinzione che decide l'intero scenario — la designazione *autorizza*; solo la conferma *obbliga*. Il nuovo caso, a pagina 11, resta in tema algerino: un credito che lega il pagamento all'evidenza della *dichiarazione d'importazione domiciliata*, e chiede dove finisca l'esame UCP della banca e dove cominci il controllo dei cambi algerino.

Un'avvertenza metodologica. L'Algeria non sollecita **alcun rating sovrano** a S&P, Moody's o Fitch: il dimensionamento poggia sulle classificazioni del credito all'esportazione e dell'assicurazione — OCSE, Credendo, COFACE, SACE — e Compass riporta ciascuna con fonte e data. Dove le stime divergono (FMI vicino al 3,8 % per il 2026, Allianz al 2,9 %), riportiamo entrambe, indicando sempre la fonte: Compass non sceglie il numero; mette l'esportatore in condizione di scegliere su quale costruire il prezzo.

Una parola di chiusura. Con questo numero Compass raggiunge una comunità di circa **1.500 iscritti**: grazie per la fiducia accordata a queste pagine — la ricambiamo nell'unico modo che conosciamo, con fonti, date e tecnica verificabile.

IN QUESTO NUMERO

Algeria · la domiciliazione bancaria delle importazioni · la pratica pre-spedizione come prima decisione, prima dello strumento di pagamento.

IL FILO TECNICO

Règlement 07-01, art. 29 · Note 01/DGC/2026 · Artt. 7, 8, 12, 14, 16 UCP 600 · ISBP 821 · URC 522.

Un'economia degli idrocarburi, un paradosso fiscale

L'Algeria è il più esteso paese africano e, dal 2022, il pilastro della sicurezza energetica italiana: gli idrocarburi costituiscono oltre il 90 % delle esportazioni algerine, con un peso rilevante sia dei prodotti petroliferi sia del gas; il gasdotto Transmed collega direttamente l'Algeria alla costa italiana. Dietro il titolo degli idrocarburi sta un paradosso che l'esportatore deve capire — una posizione esterna quasi inattaccabile, accanto a un bilancio pubblico sotto pressione crescente.

PIL NOMINALE 2026 ~317 mld \$ FMI, WEO apr 2026	PIL REALE +3,8% 2026 FMI • +2,9% Allianz	INFLAZIONE 2,79% media annua a fine feb 2026 (DGPP, fonte ONS) • previsione FMI 2026: 2,9%
RISERVE VALUTARIE ~10 mesi di importazioni — metà 2025, COFACE	PIL PRO CAPITE 6.628 \$ nominale, 2026 (FMI)	POPOLAZIONE 47,9 mln stima 2026, FMI

Riserve senza accesso al mercato

La forza dell'Algeria è lo stato patrimoniale: riserve pari a circa dieci mesi di importazioni a metà 2025 (COFACE) e debito estero intorno al **2–3 % del PIL** — il paese si finanzia internamente e quasi non prende a prestito all'estero. Le riserve sono però in discesa: dal picco di 71 mld \$ del settembre 2024 a circa 40 mld \$ nel marzo 2026 (Credendo). La debolezza è il flusso: il **deficit pubblico ha toccato circa –11,5 % del PIL nel 2025**, il più ampio fra gli esportatori di petrolio dell'area MENA, e il conto corrente è tornato negativo attorno a –3,7 % del PIL. Il debito pubblico, vicino al 59 % del PIL, è proiettato verso l'80 % entro il 2030 (Allianz). La lettura trade-finance è precisa: il rischio algerino deriva oggi meno da una carenza immediata di riserve e più dalla **disciplina valutaria, dalle restrizioni amministrative e dalla corretta esecuzione della pratica di trasferimento** — il tema della sezione B.

La relazione del gas con l'Europa

L'Algeria è il **secondo fornitore UE di gas allo stato gassoso dopo la Norvegia** — 18,5 % dell'import UE nel 2025 (Eurostat) — attraverso Transmed (via Tunisia verso l'Italia) e Medgaz (via Spagna), con l'LNG in aggiunta. L'Italia è il principale mercato europeo del gas algerino via tubo; Spagna, Turchia e Francia sono altri mercati rilevanti, con pesi differenti fra pipeline e LNG. Per arrestare un decennio di sotto-investimento il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato, nell'ottobre 2025, un **piano idrocarburi da 60 mld \$ per il 2025–2029**, per circa l'80 % destinato a esplorazione e sviluppo (COFACE), mentre il paese coltiva i progetti di idrogeno verde e interconnessione elettrica con l'Europa (il cavo Medlink verso l'Italia, il corridoio SouthH2).

Quadro politico-istituzionale

La presidenza di Abdelmadjid Tebboune governa con la rendita degli idrocarburi come ancora fiscale; la disputa riattivata con il Marocco sul Sahara Occidentale è la principale tensione esterna. Per l'esportatore italiano la cornice rilevante è il **Piano Mattei**, nel quale l'Algeria è partner prioritario — il quinto vertice intergovernativo Italia-Algeria (Roma, 23 luglio 2025) ha confermato la direzione, insieme a un business forum e a nuovi cantieri di cooperazione industriale.

Fonti: FMI, World Economic Outlook, apr 2026 (PIL, crescita, popolazione, previsione inflazione); DGPP, su fonte ONS, IPC — inflazione media a fine feb 2026: 2,79%; variazione tendenziale: 2,86%; Credendo, nota 26 giu 2026 (riserve); Eurostat, EU imports of energy products, 2025; World Bank, Algeria Economic Update (idrocarburi oltre il 90 % delle esportazioni di beni nel 2023, prodotti petroliferi ~metà); COFACE, Algeria Country File (riserve ~10 mesi a metà 2025; piano idrocarburi); Allianz Trade, Algeria Country Risk Report. Verifica al 22 agosto 2026; dove le stime divergono (crescita: FMI +3,8 % vs Allianz +2,9 %; inflazione 2026: FMI 2,9 % vs Allianz 3,5 %) si riportano intervallo e fonte.

Nessun rating sovrano: un rischio letto dalle agenzie di credito export

OCSE • RISCHIO PAESE

5/7

Rischio medio-alto — classificazione utilizzata nella determinazione dei premi minimi per le operazioni che rientrano nell'Arrangement. Separatamente, Credendo ha declassato il proprio rischio politico di breve termine da 3/7 a 5/7 il 26 giugno 2026: due classificazioni distinte.

Fatto insolito per un mercato di questa taglia, **nessuna grande agenzia valuta l'Algeria**: il paese non sollecita alcun rating sovrano a S&P, Moody's o Fitch. Il dimensionamento poggia quindi sulle classificazioni costruite per il credito all'esportazione e l'assicurazione del credito — la categoria OCSE, utilizzata nella determinazione dei premi minimi per le operazioni che rientrano nell'Arrangement, e le valutazioni di Credendo, COFACE e SACE. L'Algeria è classificata dall'OCSE in categoria 5/7. Separatamente, Credendo ha **declassato il proprio rischio politico di breve termine da 3/7 a 5/7** il 26 giugno 2026, citando il calo accelerato delle riserve e le misure di compressione dell'import (fra cui il programma provvisorio di importazione del luglio 2025) — a ricordare che l'esposizione qui è politica e amministrativa, non una questione di solvibilità delle banche.

S&P

NR

nessun rating sollecitato

MOODY'S

NR

nessun rating sollecitato

FITCH

NR

nessun rating sollecitato

COFACE

C

valutazione paese

SACE

attivo

priorità Piano Mattei

Fonti: OCSE, Country Risk Classification vigente (lista in vigore dal 26 giu 2026); Credendo, comunicato 26 giu 2026 e Country risk chart (agg. 8 gen 2026: classificazione premi OCSE 5, MLT 4/7, inconvertibilità/trasferimento 4/7, business environment D); COFACE, Algeria Country File (valutazione C); SACE. Classificazioni da riverificare alla data di emissione del credito.

Che cosa significa «nessun rating» per il pricing

In assenza di rating d'agenzia, la banca confermante o corrispondente prezza l'Algeria sul proprio plafond interno di rischio paese e sulla categoria OCSE — oltre che sull'esperienza di pagamento. Ogni conferma resta quindi governata dai due presidi indipendenti illustrati nei numeri precedenti: la **linea disponibile sulla banca emittente** (Relationship Manager) e il **plafond di rischio paese** (Risk Manager). Su un emittente pubblico impeccabile è il secondo presidio — la capienza residua del plafond — quello che più facilmente vincola. Sondare presto la banca confermante resta la regola.

La valuta e il trasferimento

Il dinaro (DZD) è amministrato; dopo l'interruzione, a metà 2022, di una lunga fase di deprezzamento, si è nuovamente indebolito nel 2025, soprattutto rispetto all'euro. Più del livello conta la **dimensione della convertibilità e del trasferimento**. L'Algeria mantiene un regime valutario stringente: per le operazioni soggette all'obbligo di domiciliazione, il regolamento verso l'estero passa attraverso la pratica di domiciliazione e un intermediario agréé. Per questo la vera protezione dell'esportatore non è una copertura di cambio ma una pratica d'importazione correttamente sequenziata, unita, dove la dilazione lo richiede, alla conferma — il tema cui è dedicata la sezione B.

Leggere il 5/7 sulla dilazione

Un rischio politico di breve termine pari a 5/7 non equivale a una previsione di default, ma segnala una vulnerabilità significativa del pagamento a eventi politici, valutari e amministrativi: un pagamento già dovuto può essere **ritardato o bloccato in esecuzione** — una licenza che scade, una pratica contestata, un trasferimento in coda. È esattamente il rischio che si materializza in giorni, non in trimestri, e che una dilazione di 90–180 giorni non può semplicemente attendere. Su quegli orizzonti la conferma conserva un valore protettivo anche dove l'insolvenza dell'emittente algerino è remota; anche sulle scadenze più brevi la corretta disciplina della pratica è indispensabile, ma la necessità di conferma o assicurazione va valutata caso per caso in funzione di importo, banca emittente, durata e rischio paese.

PERCHÉ CONTA PER L'ESPORTATORE

Il basso debito estero e l'ampiezza delle riserve attenuano il rischio di solvibilità esterna, ma non eliminano il rischio politico, di convertibilità e di trasferimento: lo shock tipico è un trasferimento che si arena nella macchina del controllo dei cambi. Un credito **confermato** protegge il beneficiario dalle conseguenze dell'inadempimento dell'emittente, comprese quelle riconducibili al rischio paese e di trasferimento; ma nessuno strumento può, di per sé, regolarizzare una **domiciliazione aperta dopo la spedizione**, fatti salvi i casi eccezionali debitamente giustificati e autorizzati dalla regolamentazione applicabile. L'ordine delle operazioni protegge l'esportatore prima ancora della scelta dello strumento.

Un sistema a dominanza pubblica, la domiciliazione al centro

Secondo l'elenco della Banque d'Algérie in vigore al 4 gennaio 2026 (G.U. n. 9), il sistema conta 21 banche agréées: sette pubbliche — che veicolano il grosso dei flussi commerciali e degli idrocarburi — e quattordici a capitale estero. Per l'esportatore conta meno la classifica di un dato strutturale: la banca algerina non è soltanto l'emittente del credito, ma anche l'intermediario agréé che applica la regolamentazione dei cambi. Per le operazioni soggette all'obbligo di domiciliazione, il trasferimento all'estero è incardinato in una pratica aperta presso tale intermediario.

GRUPPO	PRINCIPALI ISTITUZIONI	RILEVANZA TRADE FINANCE
Banche pubbliche	BEA (Banque Extérieure d'Algérie), BNA, CPA, BADR, BDL, CNEP, BNH (dal 2024)	i canali principali di CREDOC e domiciliazione; BEA presidia idrocarburi e grande corporate
Banche estere	Société Générale Algérie, BNP Paribas El Djazaïr, Natixis Algérie, AGB (Gulf Bank Algeria), T.C. Ziraat Bankası Algeria (agréée 2025)	canali naturali di corrispondenza; utili per l'instradamento delle conferme e l'intragruppo
Finanza islamica	Al Baraka Bank Algeria, Al Salam Bank	strutture Shari'ah-compliant dove richieste dalla controparte
Banca centrale	Banque d'Algérie — Direction Générale des Changes	emana le regole valutarie che governano domiciliazione e trasferimento
ECA locale	CAGEX	agenzia algerina di assicurazione e garanzia del credito all'esportazione, principalmente al servizio degli esportatori algerini; offre anche assicurazione del credito domestico e degli investimenti

L'elenco delle banche e degli stabilimenti finanziari agréés è pubblicato dalla Banque d'Algérie in Gazzetta Ufficiale e va verificato alla data dell'operazione; capienza, linee e disponibilità di conferma restano variabili dinamiche, da verificare caso per caso con la banca confermante.

La conferma e il cancello della domiciliazione

La conferma di un credito emesso da banca algerina si ottiene tramite corrispondenti europei, subordinatamente a linea e capienza del plafond paese; a differenza della Libia, è un mercato dove esistono emittenti pubblici riconosciuti e la copertura è in genere organizzabile. La conferma protegge il beneficiario dall'inadempimento della banca emittente — comprese le conseguenze riconducibili al rischio paese e di trasferimento —, ma non sana eventuali irregolarità della sottostante pratica valutaria. Il **cancello della domiciliazione** sta prima: la banca dell'importatore deve aprire la pratica valutaria — e, dal 14 maggio 2026, aprirla prima della spedizione — altrimenti, in linea di principio, il trasferimento non può essere regolarmente eseguito, fatti salvi i casi eccezionali debitamente autorizzati, per quanto solido sia l'emittente e conforme la presentazione. Se ne occupa in dettaglio la sezione B.

Strumenti di sistema

SACE — l'Algeria è mercato prioritario nel quadro del Piano Mattei per l'Africa, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; capacità in garanzia e operazioni strutturate da verificare caso per caso. **CAGEX** — agenzia algerina principalmente orientata al sostegno delle esportazioni algerine e all'assicurazione del credito domestico; il suo eventuale ruolo in una fornitura dall'Italia va verificato nella specifica struttura. Un'avvertenza costante: rapporti di corrispondenza e linee di conferma sulle banche algerine si muovono con screening sanzionatorio e revisioni di compliance, e vanno confermati alla data dell'operazione.

Fonti: Banque d'Algérie, elenco delle banche e degli stabilimenti finanziari agréés al 4 gennaio 2026 (G.U. n. 9 del 2026); informative pubbliche delle istituzioni citate; SACE (mercati prioritari Piano Mattei); CAGEX, missione istituzionale. Verifica al 22 agosto 2026.

Primo partner africano dell’Italia, un saldo ancorato all’energia

L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia in Africa e il suo primo fornitore di gas naturale; l’Italia, a sua volta, è il terzo partner commerciale dell’Algeria a livello globale, primo cliente e terzo fornitore (MAECI-infoMercatiEsteri, 2025-2026). Il saldo è fortemente pesato dall’energia e si muove col prezzo del gas, ma la linea dell’export Made in Italy cresce e si diversifica verso macchinari e componentistica industriale nel quadro del Piano Mattei.

INTERSCAMBIO ITALIA-ALGERIA	VALORE	NOTE
Export italiano (2025)	3,2 mld €	+13,8 % a/a; 2024: 2,9 mld € (ICE Algeri / Agenzia Nova)
Import italiano (2025)	9,78 mld €	-12,9 %; di cui gas 8,1 mld € (~83 % dell’import)
Interscambio (2025)	12,98 mld €	2024: 13,9 mld € (ISTAT/ICE); saldo a favore dell’Algeria
Import gas (2024)	9,4 mld €	-23,5 % a/a su prezzi del gas in calo
Posizionamento	1° • 3°	Italia: 1° cliente e 3° fornitore; 3° partner globale dell’Algeria (MAECI, 2025-2026)

Fonte primaria: MAECI-infoMercatiEsteri, Overview Algeria, aggiornato al 16 giugno 2026 (su dati ISTAT/TDM); il dato puntuale di 12,98 mld € è di ICE Algeri (via Agenzia Nova). Il dato gas 2024 è riportato a solo fine di confronto e non va sommato ai valori 2025.

Il mix merceologico — e il filo verso la domiciliazione

L’export italiano verso l’Algeria è guidato da **macchinari e apparecchiature, prodotti petroliferi raffinati**, metalli e prodotti in metallo, prodotti chimici, mezzi di trasporto, gomma e materie plastiche e prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi: in prevalenza beni capitali e intermedi destinati alla produzione. Ognuna di quelle spedizioni passa per lo stesso cancello — l’importazione va domiciliata, e ora domiciliata prima che la merce parta. In Algeria analisi del rischio di credito e strutturazione del pagamento sono dunque inseparabili dalla pratica valutaria: è quella pratica, non il solo credito, a decidere se e quando l’esportatore incassa. È l’oggetto della sezione che segue.

Fonti: MAECI-infoMercatiEsteri, Overview Algeria, agg. 16 giu 2026 (fonte primaria, su ISTAT/TDM); ICE Algeri via Agenzia Nova (dati doganali algerini 2024-2025); MAECI, diplomazia economica; 5° Vertice intergovernativo Italia-Algeria (Roma, 23 lug 2025). Verifica al 22 agosto 2026.

B La pratica che viene prima del pagamento

RÈGLEMENT 07-01 • NOTE 01/DGC/2026
BASE: CONTROLLO DEI CAMBI

La domanda. Un'impresa italiana tratta una fornitura di macchinari da 600.000 € con un compratore di Orano. Il compratore chiede 90 giorni e propone un incasso documentario per contenere i costi; un concorrente offre un credito a vista confermato. La banca conferma che entrambe le forme sono bancabili. Che cosa decide? Nulla, sul piano bancario. Decide un elemento del **controllo dei cambi** algerino che sta prima di entrambi gli strumenti: dal 14 maggio 2026 le importazioni di beni interessate dalla Nota vanno **domiciliate prima della spedizione**, e la scelta dello strumento interagisce con la domiciliazione, la sua provvista e i suoi oneri.

Che cos'è la domiciliazione

Ai sensi del **Règlement n°07-01 del 3 febbraio 2007** sulle operazioni correnti con l'estero, in linea generale le importazioni di beni e servizi soggette alla disciplina valutaria devono essere **domiciliate** presso una banca intermediaria autorizzata in Algeria. La domiciliazione è la pratica valutaria preliminare che apre e inquadra l'operazione: attribuisce un riferimento e registra il fascicolo presso l'intermediario agréé. Per le operazioni soggette all'obbligo, tale pratica si inserisce negli adempimenti richiesti ai fini del successivo regolamento e dello sdoganamento. La banca opera quale intermediario agréé e applica la regolamentazione dei cambi.

Che cosa è cambiato il 14 maggio 2026

La nota della Banque d'Algérie **n°01/DGC/2026 del 14 maggio 2026** ha stretto i tempi: la domiciliazione di un'importazione di beni va ora aperta **prima che il fornitore estero spedisca la merce**. La regolarizzazione di una pratica dopo la spedizione non è, in linea di principio, più ammessa, salvi i casi eccezionali debitamente giustificati e autorizzati dalla disciplina valutaria; la misura poggia sull'articolo 29, comma 3, del Règlement 07-01. Le banche intermediarie verificano che la data del documento di trasporto sia successiva a quella della domiciliazione; le merci già spedite prima della pubblicazione della nota restano escluse, facendo fede la data del titolo di trasporto. Il perimetro è generale: sono interessate le importazioni di beni in tutte le loro categorie — beni destinati alla rivendita tal quale, materie prime e semilavorati, beni strumentali e di equipaggiamento — qualunque ne sia la destinazione; i servizi restano fuori dal perimetro della nota (la regola si aggancia alla data del documento di trasporto) e seguono la disciplina generale di domiciliazione. Una misura di accompagnamento, l'**Instruction n°05-2026 del 19 maggio 2026**, fissa requisiti di solidità patrimoniale (*surface financière*) per le importazioni di beni destinati alla rivendita tal quale. Il ciclo 2026 si chiude, sul lato opposto del flusso, con l'**Instruction n°08-2026 del 10 agosto 2026**: credito a breve in dinari agli esportatori algerini, accessibile solo per operazioni regolate con **credito documentario irrevocabile e confermato o rimessa documentaria a vista** — la scelta dello strumento diventa condizione regolamentare di finanziabilità.

STRUMENTO	MECCANICA	NOTA VALUTARIA
CREDOC • UCP 600	credito documentario; impegno di banca contro presentazione conforme	storicamente lo strumento imposto; massima tracciabilità e controllo dei prezzi
REMDOC • URC 522	incasso documentario; le banche trattano documenti, senza impegno di banca	ammesso e più leggero; l'importatore può rifiutare il ritiro dei documenti e il relativo pagamento o l'accettazione, ferme le eventuali responsabilità derivanti dal contratto commerciale
Trasferimento / pagamento	regolamento diretto, anticipato o contro merce	possibile nei casi e alle condizioni consentiti dalla regolamentazione applicabile e dalla banca domiciliataria; non elimina l'obbligo di domiciliazione quando previsto

Per le importazioni di beni rientranti nell'ambito applicativo della Nota n°01/DGC/2026, la domiciliazione va aperta prima della spedizione, qualunque sia lo strumento.

LA LOGICA DELLA PRATICA

La domiciliazione **non** è il pagamento né va descritta, in senso tecnico, come una generica «autorizzazione valutaria»: è la pratica valutaria preliminare su cui poggia il successivo regolamento, quando richiesta. Lo strumento — CREDOC o REMDOC — poggia sopra la domiciliazione e alloca rischio commerciale e bancario. Ma una **domiciliazione tardiva impedisce, in linea di principio, la regolare esecuzione del trasferimento**, qualunque sia lo strumento, fatti salvi i casi eccezionali autorizzati dalla regolamentazione applicabile. In Algeria la prima decisione è la pratica; lo strumento di pagamento è la seconda.

Il criterio della data: domiciliazione prima della spedizione

Il criterio decisivo non è lo strumento dichiarato, ma **quando la domiciliazione è stata aperta rispetto alla data di spedizione** risultante dal documento di trasporto.

La regola in una riga

Per le importazioni di beni rientranti nell'ambito applicativo della Nota n°01/DGC/2026: se la pratica di domiciliazione è aperta **prima della partenza della merce** (data di polizza di carico o di spedizione), l'operazione è regolare; una pratica aperta dopo la spedizione è, in linea di principio, irregolare e non può fondare il trasferimento, salvi i casi eccezionali autorizzati.

Ne discendono due corollari speculari, entrambi contrari a un assunto diffuso — che uno strumento di pagamento forte possa sanare una pratica difettosa:

- Il **CREDOC non sana una domiciliazione tardiva**. Anche un credito UCP 600 emesso in modo impeccabile, puntualmente pagato contro presentazione conforme, non può regolarizzare un'operazione la cui domiciliazione è successiva alla spedizione: l'impegno della banca corre sui documenti, la regolarità valutaria corre sulla pratica.
- Il **REMDOC soggiace alla stessa sequenza**. L'istruzione d'incasso ai sensi delle URC 522 movimentata documenti; non sostituisce la pratica valutaria, che va comunque aperta prima della partenza.

L'arco storico: dal CREDOC obbligatorio all'incasso documentario

La legge finanziaria complementare 2009 fece del **credito documentario il mezzo esclusivo di pagamento** delle importazioni di beni, per tracciabilità e controllo dei prezzi — un regime che rese l'Algeria, per anni, uno dei maggiori utilizzatori mondiali di crediti import. Le autorità hanno poi invertito la rotta, incoraggiando l'incasso documentario: l'ICC registrò per il 2016 un calo dei crediti import algerini di circa il 26 %, il più marcato al mondo. Oggi entrambi gli strumenti sono disponibili; le note del 2026 non reintroducono il monopolio del CREDOC — disciplinano il **tempo della pratica** che sta sotto lo strumento prescelto.

Provvista e oneri

Provvista e oneri applicabili alla domiciliazione sono variabili e devono essere verificati, alla data dell'operazione, con la banca domiciliataria e sulla normativa vigente. Per l'esportatore il punto è strutturale: si tratta di **obblighi dell'importatore connessi alla disciplina valutaria**, non di spese bancarie da trasferire automaticamente al beneficiario estero.

DUE CAUTELE

Prima: gli eventuali obblighi di provvista e gli oneri connessi alla domiciliazione competono all'importatore secondo la normativa vigente e le condizioni della banca domiciliataria; non vanno confusi con le spese bancarie regolate dal campo 71 del credito. **Seconda:** la sequenza è materia contrattuale. Pattuite per iscritto che la domiciliazione sia aperta **prima** della spedizione: una pratica tardiva impedisce, in linea di principio, il regolare trasferimento a prescindere dalla presentazione conforme, salvi i casi eccezionali autorizzati.

Fonti: Règlement Banque d'Algérie n°07-01 (3 feb 2007), art. 29; Note DGC n°01/DGC/2026 (14 mag 2026); Instruction n°05-2026 (19 mag 2026); Note n°16/DGC/2009 (16 feb 2009); Loi de finances complémentaire 2009; ICC, Rethinking Trade & Finance 2017; ICC URC 522. Aliquote e provvista da verificare alla data dell'operazione.

GLI ADEMPIMENTI DEL LATO VENDITORE

Il venditore non è soggetto del controllo dei cambi algerino: i suoi adempimenti sono derivati — contrattuali, documentali, di sequenza. (i) **Contratto:** domiciliazione aperta prima della spedizione come condizione sospensiva, con comunicazione di riferimento e data. (ii) **Data di trasporto:** nessuna consegna al vettore prima di aver ricevuto gli estremi; titolo di trasporto con data successiva all'apertura — rese FCA, CPT/CIP o FOB/CFR/CIF servono la sequenza meglio di EXW. (iii) **Documenti:** riferimento di domiciliazione dove il credito lo richiede, tipicamente in fattura; certificato d'origine ed EUR.1 per le preferenze UE-Algeria. (iv) **CREDOC:** emittente nell'elenco BA, conferma sulla dilazione, presentazione conforme nei termini dell'Art. 14(c). (v) **REMDOC:** istruzioni d'incasso complete ex Art. 4 URC 522 — nessuna banca è obbligata. (vi) **Cassa:** sconto pro soluto della confermate o assicurazione del credito; archivio probatorio di estremi e date.

Quanto vale davvero la pratica, e come strutturarla

In Turchia il vantaggio dell'esportatore era aritmetico — i sei punti del KKDF. In Algeria è fatto di **sequenza e strumento**: aprire la domiciliazione prima della spedizione, poi scegliere lo strumento che alloca correttamente il rischio per quella relazione. Cinque architetture possono essere considerate, subordinatamente alla regolamentazione applicabile, alla disponibilità bancaria e alla natura dell'operazione; la prima resta quella di riferimento.

- 1 CREDOC a vista confermato, domiciliazione aperta pre-spedizione.** L'architettura di riferimento: il credito UCP 600 dà l'impegno della banca emittente, la conferma aggiunge l'impegno autonomo della banca confermante e protegge il beneficiario ove la banca emittente non adempia — anche per cause riconducibili al rischio paese e di trasferimento — purché la presentazione sia conforme e l'impegno sia valido ed efficace; la pratica è bloccata prima che la merce si muova. Incasso a vista contro presentazione conforme.
- 2 CREDOC con pagamento differito o per accettazione, confermato.** Dove il compratore ha bisogno di dilazione: la scadenza si concede, ma la conferma è consigliabile perché il beneficiario non resti a portare rischio algerino fino a scadenza — e, se disponibile presso la confermante, l'impegno può essere scontato per liquidità anticipata (il punto stesso del caso di questo numero, pagina 10). Domiciliazione sempre pre-spedizione.
- 3 REMDOC (URC 522), documenti contro pagamento o accettazione.** Costo inferiore, nessun impegno di banca: solo per relazioni consolidate, preferibilmente assistite da un'assicurazione del credito accessibile all'esportatore italiano (ad esempio SACE o altro assicuratore); l'eventuale ruolo di CAGEX va verificato nella specifica struttura. La pratica valutaria va comunque aperta prima della partenza.
- 4 Anticipo parziale + CREDOC a vista confermato sul saldo.** Architettura d'ingresso per una controparte nuova: riduce l'esposizione mantenendo copertura bancaria sulla parte finanziata.
- 5 Standby LC o garanzia a prima richiesta in sovrapposizione.** A presidio di pagamento o performance nelle forniture strutturate o ripetitive (ISP98 / URDG 758), sopra lo strumento commerciale.

IL FILO CONDUTTORE

In ciascuna di queste architetture la **sequenza domiciliazione-prima-della-spedizione è il presupposto**, non un dettaglio: si apre prima, e solo dopo lo strumento fa il suo mestiere di allocare rischio commerciale e bancario. La conferma protegge la dilazione; la pratica protegge il trasferimento. Letta in quest'ordine, l'operazione algerina può essere strutturata in modo più ordinato e bancabile.

Riferimenti tecnici: ICC UCP 600; ICC URC 522; ICC URDG 758; ICC ISP98; Règlement 07-01 e Note 01/DGC/2026 (controllo dei cambi). Architetture illustrative; ogni operazione reale va verificata con la banca confermante/domiciliataria.

C Il caso del numero — la risposta

UCP 600 • ARTT. 7, 8, 12

Il caso posto nel N. 04

Credito documentario irrevocabile, **non confermato**, soggetto alle UCP 600, emesso da banca turca a favore di un esportatore italiano. Campo 41A: utilizzabile presso una banca designata italiana **per accettazione**; tratta a 90 giorni vista spiccata sulla banca designata. Il beneficiario presenta documenti pienamente conformi con la tratta. La banca designata **rifiuta di accettare**, dichiara di non aver assunto alcun impegno e si limita a inoltrare i documenti alla banca emittente.

La soluzione — a cura della redazione (studiodelsorbo)

Nessuna soluzione dei lettori ci ha raggiunto entro il termine: la risposta è quindi della redazione. Lo scenario ruota attorno a una distinzione, e tutto il resto ne discende: **la designazione autorizza; solo la conferma obbliga**.

- 1 La designazione è un'autorizzazione, non un impegno (Art. 12(a)).** Salvo che sia la banca confermante, l'autorizzazione ad accettare e pagare, o a negoziare, non impone alla banca designata alcun obbligo di farlo, se non quando essa vi abbia *espressamente consentito dandone comunicazione al beneficiario*. In assenza di tale consenso, la banca italiana era legittimata a rifiutare l'accettazione e a inoltrare i documenti. La sua dichiarazione — «non ho assunto alcun impegno» — è giuridicamente corretta: il beneficiario ha scambiato la designazione per un impegno.
- 2 La posizione del beneficiario è verso la banca emittente (Artt. 7(a)(iv) e 7(b)).** In presenza di una presentazione conforme, se il credito è utilizzabile per accettazione presso una banca designata e questa non accetta la tratta spiccata su di essa, la banca emittente deve comunque onorare. Non può tuttavia «accettare» la medesima tratta, perché non è il trattario indicato. Il beneficiario può quindi spiccare una nuova tratta sulla banca emittente; una volta presentata secondo i termini applicabili, l'emittente deve accettarla e pagarla a scadenza. La scadenza resta determinata dal tenore di 90 giorni vista e dalla prassi applicabile (ISBP 821, par. B5). In assenza di accettazione o di un impegno proprio della banca designata, non esiste presso quest'ultima un'accettazione o un impegno suscettibile di anticipazione o acquisto ai sensi dell'Art. 12(b), ferma restando l'eventuale disponibilità di un finanziamento separato. Il beneficiario resta esposto al rischio della banca emittente e al rischio paese fino a scadenza.
- 3 La conferma cambierebbe interamente il quadro (Artt. 8(a)(i)(b), 8(b)).** Se la banca italiana avesse confermato, sarebbe *obbligata* ad accettare e pagare una presentazione conforme sotto un credito utilizzabile per accettazione presso di essa; rifiutare l'accettazione sarebbe inadempimento, non facoltà. Accettata la propria tratta, la confermante può scontarla, dando al beneficiario **liquidità pro soluto prima della scadenza**: lo sconto ha ad oggetto il proprio impegno di pagamento a scadenza (Artt. 2 e 8(a) UCP 600), e il rimborso dell'emittente è dovuto a scadenza anche in caso di anticipazione (Art. 7(c)); il rischio turco e di paese resta assorbito dall'impegno della confermante. Gli stessi documenti, una parola in più, un esito interamente diverso.

LA RIGA DA CONSERVARE

Nelle UCP 600 un credito «utilizzabile per accettazione presso una banca designata» non dà al beneficiario alcun impegno locale, salvo che quella banca confermi o consenta espressamente. **La designazione autorizza; la conferma obbliga** — e solo la conferma unisce alla certezza dell'impegno la via, da negoziare, della cassa anticipata.

Riferimenti: UCP 600 Artt. 7(a)(iv), 7(b), 8(a)(i)(b), 8(b), 12(a), 12(b); ISBP 821, parr. B2(b), B5(a)–(c), B7, B12 (scadenza «vista»); ICC, [Commentary on UCP 600, Pubbl. n. 680](#), commento all'Art. 7. Soluzione a cura della redazione, studiodelsorbo.

NOTA TECNICA DELLA REDAZIONE — PREVENIRE LO SCENARIO

Il beneficiario può chiudere questo varco in negoziazione, non in presentazione. **(i)** Chiedere alla banca designata, in fase di avviso, se intende agire sulla designazione: un consenso espresso comunicato al beneficiario la vincola ex Art. 12(a) anche senza conferma. **(ii)** Meglio, pretendere la conferma nel credito stesso (campo 49: CONFIRM). **(iii)** Dove né l'uno né l'altra siano ottenibili, prevedere espressamente nel credito che, in caso di mancata accettazione della banca designata, il beneficiario possa spiccare una nuova tratta sulla banca emittente e che l'emittente comunichi tempestivamente la data di scadenza, evitando che la dilazione si allunghi per effetto dei tempi di corriere e di esame.

NOTA TECNICA DELLA REDAZIONE

Il riferimento di domiciliazione è un dato del controllo dei cambi algerino, non un requisito ICC. Quando il credito richiede un documento determinato o impone che un dato compaia sui documenti, il requisito è documentario e deve essere esaminato. L'Art. 14(h) opera invece quando il credito contiene una condizione senza indicare il documento mediante il quale verificarne l'adempimento.

C Il nuovo caso — la dichiarazione d'importazione domiciliata

UCP 600 • ARTT. 14, 20
ISBP 821

Restiamo in Algeria anche per la domanda. Lo scenario che segue porta la pratica valutaria dentro l'esame documentale — e chiede dove finisca il compito della banca sotto il credito e dove cominci la regolazione algerina. Leggetelo e inviateci la vostra soluzione: la pubblicheremo, con il nome dell'autore, nel N. 06.

Lo scenario

Credito documentario irrevocabile, soggetto alle UCP 600, emesso da banca algerina a favore di un esportatore italiano e utilizzabile presso una banca designata italiana. Il campo 46A richiede, fra i documenti, copia della *déclaration d'importation domiciliée* recante il riferimento di domiciliazione, e stipula che **tutti i documenti riportino quel riferimento**. Il beneficiario presenta un set conforme in ogni aspetto salvo che la **polizza di carico non riporta il riferimento di domiciliazione**, che compare correttamente su fattura, packing list e sulla stessa dichiarazione domiciliata. La polizza evidenzia una data di spedizione anteriore di **tre giorni** alla data riportata sulla dichiarazione domiciliata; il caso assume, ai soli fini del quesito, che tale data corrisponda alla data ufficiale di apertura della domiciliazione.

Le domande

- L'assenza del riferimento di domiciliazione sulla polizza di carico costituisce riserva alla luce del requisito espresso del credito e degli Artt. 14(a), 14(d) e 20 UCP 600? Quale ruolo conserva l'Art. 14(f) per gli altri documenti richiesti dal credito e non specificamente disciplinati dalle UCP?
- La data di spedizione anteriore alla data della dichiarazione crea una riserva ai sensi delle UCP 600, o la sequenza è materia di controllo dei cambi algerino che esula dall'esame delle banche?
- Fin dove la banca designata o emittente deve presidiare un requisito valutario incorporato nel credito — il riferimento di domiciliazione è condizione documentaria da esaminare, o condizione non documentaria da disattendere ex Art. 14(h) quando il credito non la lega a un documento stipulato?

COME PARTECIPARE

Inviare la vostra soluzione motivata a info@studiodelsorbo.it, oggetto «Compass N. 05 — Caso domiciliazione». La risposta selezionata sarà pubblicata, con il nome dell'autore, nel N. 06.

Riferimenti tecnici: UCP 600 Artt. 14(a), 14(d), 14(f), 14(h), 16, 20; ISBP 821 (sez. A, principi generali; condizioni documentarie e non documentarie); Règlement 07-01 (domiciliazione).

studiodelsorbo — securing payment in foreign trade

studiodelsorbo è il partner di fiducia di banche, importatori ed esportatori, con formazione e consulenza altamente specialistiche in **Trade & Export Finance e Pagamenti Internazionali**. La pratica è costruita attorno agli strumenti che muovono il denaro in sicurezza attraverso i confini — crediti documentari, standby letter of credit e garanzie a prima richiesta — e a un unico obiettivo: che l'esportatore incassi, puntualmente e senza riserve.

CLIENTI

100+

istituzionali e privati

ESPERIENZA

26+

anni di trade finance

LETTERE DI CREDITO

1.500+

gestite ad oggi

FORMAZIONE

10.000+

ore erogate

01 • FORMAZIONE

Corsi specialistici

Percorsi in Trade Finance, Export Finance e Pagamenti Internazionali per banche, imprese esportatrici, enti e professionisti — su misura del cliente, unendo teoria avanzata e pratica operativa.

02 • CONSULENZA SPECIALISTICA

Strumenti & rischio

Incoterms®, incassi documentari, crediti documentari, garanzie a prima richiesta e standby letter of credit, assicurazione del credito, export financing e prodotti SACE / SACE BT — a quesito singolo o in abbonamento.

03 • ZERO DISCREPANCY

Gestione LC

Analisi e revisione del credito con richieste di modifica; produzione e verifica dei documenti del beneficiario; controllo dei documenti di terzi (trasporto, EUR.1, A.TR, assicurazione, ispezione); presentazione in banca e supporto nelle contestazioni sulle riserve — esteso, su richiesta, alle escussioni di garanzie a prima richiesta e standby LC.

04 • SUPPORTO CONSULENZIALE

Programmi in abbonamento

Programmi da sei mesi a due anni: formazione in azienda (4–6 giornate), visite periodiche, materiali specialistici e strumenti operativi, assistenza su crediti e garanzie, consulenza da remoto on demand sui pagamenti internazionali.

CREDENZIALI

Dr. Domenico Del Sorbo — LIBF Qualified Trade Finance Expert; CDCS, CSDG, CITF e CSCF; certificazioni ICC Academy, LIBF (oggi parte di Walbrook), Coastline Solutions ed eBSI Export Academy; TFP Professional Award — EBRD TFP Trade Clinic (Tbilisi, 2015); MBA in International Business, MIB Trieste; contributor della LCM Trade Services Update.

Rendiamo pulito il prossimo credito.

Dr. Domenico Del Sorbo — studiodelsorbo

CONTATTI

Mobile 335.344066 • Tel. 081
8535365
Fax 06.23319336
info@studiodelsorbo.it

SEDE & WEB

Via G. Cesare, 229 — 80070 Bacoli
(Na)
studiodelsorbo.it
LinkedIn • newsletter Compass

Fonti & nota metodologica

REGOLAMENTAZIONE VALUTARIA ALGERINA

Banque d'Algérie — *Note aux banques n°01/DGC/2026*, 14 mag 2026 (domiciliazione preventiva alla spedizione per le importazioni di beni; efficacia dalla data di firma; base giuridica: art. 29, c. 3, Règlement 07-01). Testo operativo diffuso alla clientela: [avviso BNP Paribas El Djazaïr](#); cronaca: [Maghreb Émergent](#), 18 mag 2026.

Banque d'Algérie — *Instruction n°05-2026*, 19 mag 2026 (requisiti di *surface financière* per i beni destinati alla rivendita tal quale).

Banque d'Algérie — *Instruction n°08-2026*, 10 ago 2026, relative au financement des opérations d'exportation (credito a breve in DZD agli esportatori algerini; eleggibili le operazioni regolate con credito documentario irrevocabile e confermato o rimessa documentaria a vista; istruttoria max 7 giorni; efficacia dalla firma); cronaca: [TSA](#), 10 ago 2026.

Banque d'Algérie — *Règlement n°07-01*, 3 feb 2007, art. 29, nella versione modificata vigente; *Note n°16/DGC/2009*, 16 feb 2009; *Loi de finances complémentaire 2009*. ICC — *Rethinking Trade & Finance*, 2017. Raccolta ufficiale: Banque d'Algérie — *Réglementation des changes (importations/exportations)*.

MACRO, RISCHIO PAESE E VALUTA

FMI — *World Economic Outlook, apr 2026* (PIL nominale ~317 mld \$; crescita +3,8 %; popolazione 47,9 mln, 2026; previsione inflazione 2026: 2,9 %); [Algeria country page](#), dati consultati al 22 ago 2026. DGPP, su fonte ONS — IPC, inflazione media a fine feb 2026: 2,79%; variazione tendenziale feb 2026/feb 2025: 2,86%.

Credendo — *«Algeria: Short-term political risk classification downgraded from category 3/7 to 5/7»*, 26 giu 2026 (riserve da 71 a ~40 mld \$; misure di compressione dell'import); Country risk chart, agg. 8 gen 2026. OCSE — *Country Risk Classification dei Partecipanti all'Arrangement*, lista vigente (dal 26 giu 2026).

Allianz Trade — *Algeria Country Risk Report* (andamento del dinaro nel 2025), cons. 22 ago 2026. COFACE — *Algeria Country File* (riserve pari a circa dieci mesi di importazioni a metà 2025; piano idrocarburi 60 mld \$ 2025-2029: annuncio del Ministero dell'Energia e delle Miniere, ott 2025), cons. 22 ago 2026. SACE — scheda Algeria, cons. 22 ago 2026.

NUMERI PRECEDENTI

N.01 • Albania

N.02 • Azerbaigian

N.03 • Libia

N.04 • Turchia

COME FUNZIONA LA SERIALITÀ

Ogni numero abbina un mercato di destinazione (sezione A) a una questione tecnica (sezione B) e a un caso UCP 600 / ISBP 821 (sezione C). Il caso corre su due numeri: posto in uno, risolto nel successivo — le soluzioni dei lettori sono pubblicate testualmente, con il nome dell'autore; le rifiniture della redazione, dove necessarie, stanno in note separate.

SISTEMA BANCARIO

Banque d'Algérie — *elenco delle banche e degli stabilimenti finanziari agrées al 4 gen 2026*, G.U. n. 9 del 2026 (21 banche: 7 pubbliche, 14 a capitale estero); cronaca: [TSA Algérie](#), 7 feb 2026. [CAGEX](#) — missione istituzionale.

INTERSCAMBIO ITALIA-ALGERIA

MAECI-infoMercatiEsteri — *Overview Algeria*, aggiornato al 16 giu 2026 (su dati ISTAT/TDM). ICE Algeri — dati doganali algerini 2024-2025, via [Agenzia Nova](#). Eurostat — *EU imports of energy products — latest developments* (2025: Norvegia 54,4 %, Algeria 18,5 % del gas allo stato gassoso importato dall'UE).

RIFERIMENTI TRADE FINANCE

ICC — UCP 600 (Artt. 7, 8, 12, 14, 16, 20); ISBP 821; URC 522; URDG 758; ISP98.

World Bank — *Algeria Economic Update*: gli idrocarburi rappresentavano oltre il 90 % delle esportazioni di prodotti nel 2023, con i prodotti petroliferi pari a circa la metà; il rapporto segnala inoltre l'interruzione, a metà 2022, della precedente lunga fase di deprezzamento del dinaro.

NOTA METODOLOGICA

Categoria OCSE, valutazioni Credendo/COFACE/SACE e disciplina valutaria algerina (tempi di domiciliazione, provvista, oneri) sono variabili dinamiche: ogni operazione reale va verificata, alla data di emissione del credito, sulle fonti primarie e attraverso la banca confermante/ domiciliataria e un consulente valutario in Algeria. Dove le stime divergono (crescita, inflazione), Compass riporta l'intervallo e la fonte. Compass è una nota tecnica informativa e formativa, non consulenza legale, fiscale, assicurativa o d'investimento.

DISTRIBUZIONE

Compass esce ogni mese in italiano e in inglese: come newsletter LinkedIn — oggi una comunità di circa 1.500 iscritti — come PDF ospitato nella Download Area di studiodelsorbo e via e-mail diretta alla lista professionale. Per iscriversi o proporre la soluzione di un caso: info@studiodelsorbo.it.

Nel prossimo numero (N. 06): un nuovo paese e la risposta al caso della domiciliazione (Artt. 14 e 20 UCP 600).

Compass — Note seriali di trade finance • n. 05, 1 settembre 2026. Edizione italiana. A cura di Domenico Del Sorbo — studiodelsorbo. Risposta al caso del N. 04 a cura della redazione. Fonti consultate al 22 agosto 2026. Testi redatti e verificati sotto la responsabilità editoriale di Domenico Del Sorbo; strumenti di IA impiegati in fase di stesura sotto controllo editoriale umano ai sensi dell'art. 50, par. 4, Reg. (UE) 2024/1689. © studiodelsorbo. Tutti i diritti riservati.